

AVVISO PUBBLICO

Incentivi SKILLS

Incentivi all'assunzione degli allievi dei percorsi formativi finanziati dall'Avviso pubblico SKILLS

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020

Ob. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

Asse I "Occupazione"

Priorità di investimento 8.1 – R.A. 8.5 – Azione 8.5.1

Art. 1 Finalità generali e oggetto dell'intervento

Al fine di accompagnare la ripresa del mercato del lavoro e il ritorno ai livelli di occupazione pre-pandemia, favorire la crescita della qualità del lavoro nella regione, sostenere le imprese nell'investimento sulle risorse umane, con il presente Avviso ARPAL Umbria detta disposizioni per la concessione di contributi economici finalizzati ad incentivare l'assunzione degli allievi dei percorsi formativi finanziati nell'ambito dell'Avviso pubblico "SKILLS - percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l'occupazione" di cui alla D.D. n. 175/2020, in un'ottica di valorizzazione della leva formativa, coordinata con l'agevolazione economica.

Art. 2 Caratteristiche ed ammontare dell'incentivo

L'incentivo può essere concesso per l'assunzione degli allievi dei percorsi formativi finanziati nell'ambito dell'Avviso pubblico "SKILLS, richiamato all'art. 1, che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di formazione d'aula e il 75% delle ore di tirocinio curriculare, a prescindere dalla partecipazione all'esame finale.

L'assunzione deve avvenire entro sei mesi successivi alla conclusione del percorso. A tal fine, il percorso si considera concluso alla data di svolgimento dell'esame finale.

Deve comunque trattarsi della prima assunzione del corsista, in ordine temporale, dalla conclusione del percorso formativo.

L'assunzione può avvenire anche prima della data di svolgimento dell'esame, ferme restando le percentuali di frequenza di cui al punto precedente.

L'incentivo viene concesso esclusivamente per assunzioni effettuate con contratti di lavoro subordinato:

- a) a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) ivi compresi i contratti di apprendistato;
- b) a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione), di durata pari o superiore a sei mesi.

L'importo dell'incentivo è differenziato sulla base della tipologia contrattuale utilizzata nonché della classe di profilazione della persona assunta (così come definita ai sensi della D.G.R. n. 671/2019), secondo i massimali riportati nella tabella seguente:

PROFILAZIONE	Classe bassa	Classe media	Classe alta	Classe molto alta
Indice di profiling	pari o inferiore a 0,25 o assente	pari o inferiore a 0,50 e superiore a 0,25	pari o inferiore a 0,75 e superiore a 0,50	superiore a 0,75
Assunzione a tempo indeterminato (anche in somministrazione)	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 9.000,00
Apprendistato	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00
Assunzione tempo determinato (anche in somministrazione) di almeno 6 mesi	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00

Nel caso di disabili iscritti agli elenchi di cui all'art. 8 della Legge n. 68/99 l'incentivo è erogato qualora l'assunzione avvenga al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla legge stessa.

I massimali sopra indicati non possono comunque eccedere i limiti di intensità di aiuto stabiliti per le assunzioni effettuate in regime di esenzione ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.

Per l'individuazione della classe di profilazione, da riportare nella "Richiesta di incentivo all'assunzione" (Modello 1 allegato al presente Avviso), viene preso in considerazione l'indice di profiling determinato, ai sensi della D.G.R. n. 671/2019, al momento dell'assunzione incentivata.

Ai fini del rilascio o dell'aggiornamento dell'indice di profiling i destinatari dell'assunzione devono contattare il Centro per l'Impiego o lo sportello del lavoro di riferimento.

L'assunzione deve essere effettuata presso un'unità produttiva/operativa dell'impresa ubicata nel territorio della regione Umbria.

Sono escluse dall'assegnazione dell'incentivo le assunzioni effettuate con contratto a tempo intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero.

Le assunzioni incentivate non devono essere in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimessi per giusta causa.

Art. 3 Dotazione finanziaria

L'Intervento è finanziato per complessivi **€ 250.000,00** a valere sulle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I "Occupazione"

Priorità d'investimento 8.1 - Obiettivo specifico/RA 8.5 - Azione 8.5.1

Intervento specifico: 8.5.1.6.A "incentivi assunzione/stabilizzazione rapporti di lavoro"

Scheda GE.O: 6.1.3 Aiuti all'assunzione.

Art. 4 Beneficiari dell'incentivo

I soggetti beneficiari delle misure di incentivo previste dal presente avviso sono le imprese e i soggetti ad esse assimilabili (consorzi, associazioni, fondazioni, cooperative, liberi professionisti, ecc.), come individuati in base alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale¹.

Nel caso di assunzione con contratto di somministrazione ai sensi del Capo IV D. Lgs. n. 81 del 15/05/2015 e s.m.i., i beneficiari dell'incentivo sono individuati nelle imprese utilizzatrici, secondo quanto disposto dall'art. 31, c.1, lettera e) del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.150.

Per poter beneficiare dell'incentivo, i soggetti di cui sopra devono:

- a) impegnarsi a rispettare quanto previsto dal presente Avviso;
- b) essere in possesso di partita IVA/Codice fiscale;
- c) avere almeno una unità produttiva/operativa localizzata nel territorio della regione Umbria;
- d) essere operativi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo individuabili come "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 n. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2104 della Commissione e, nello specifico, non essendo sottoposti a procedure concorsuali anche volontarie né ad amministrazione controllata né sottoposti ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 Legge Fallimentare (di seguito L.F.) né ad accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., non avendo presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n. 83/2012 e, infine, non essendo in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012;
- e) trovarsi in situazione di regolarità contributiva e previdenziale;
- f) operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.;
- g) non trovarsi in una delle ulteriori situazioni previste dall'articolo 80 commi 1-2-4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici");
- h) aver restituito le eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali sia stata disposta la restituzione;
- i) conoscere ed essere consapevoli dell'applicabilità della normativa comunitaria in materia di

¹ In coerenza con la vigente normativa comunitaria nazionale e regionale si considera "impresa" ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica e sia in grado di assumere personale senza dover ricorrere a procedure concorsuali pubbliche. In particolare, secondo la Raccomandazione della Commissione. 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione di MPMI, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica. Per attività economica si intende qualsiasi offerta di beni e servizi su un determinato mercato. Pertanto, anche ai sensi della D.G.R. n. 593/2017, i liberi professionisti sono equiparati alle PMI.

aiuti di stato, dalla quale può discendere anche l'inammissibilità al beneficio, con particolare riferimento: a) al limite complessivo degli aiuti ricevibili in un triennio in regime "de minimis"; b) alla disciplina dell'aumento netto del numero di dipendenti, ai massimali dell'intensità di aiuto e alla disciplina della c.d. *clausola Deggendorf*, in caso di scelta del regime ex Reg. UE 651/2014 (in tema di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati o con disabilità);

- j) conoscere la disciplina sui principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 D. Lgs. 150/2015 e s.m.i. e non trovarsi nelle condizioni ostative dallo stesso previste;
- k) accettare il sistema dei controlli, come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere, all'atto dell'inoltro della domanda d'incentivo, vincoli di parentela o di affinità entro il primo grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nonché di coniugio² con la persona assunta.

Art. 5 Termini e modalità di richiesta dell'incentivo

I soggetti interessati potranno presentare la propria richiesta di incentivo a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU) entro e non oltre la data del **31/07/2022**.

Per ogni incentivo richiesto dovranno presentare, con le modalità di seguito descritte, una specifica domanda.

Le richieste dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente il servizio on line della Regione Umbria SIRU/FSE all'indirizzo <https://siruwebfse1420.regione.umbria.it> (Procedura di attivazione "ARPAL – Avviso Incentivi SKILLS"), da soggetto dotato di identità digitale SPID.

Una volta all'interno della suddetta procedura di attivazione il soggetto richiedente dovrà compilare tutte le sezioni e sottosezioni rese disponibili per i tre livelli della relativa architettura informatica (piano progettuale, progetto, attività) e dovrà effettuare, a livello di progetto, l'upload del formulario di "*Richiesta di incentivo all'assunzione*" (Mod. 1).

Per la regolare presentazione di ogni domanda l'upload del suddetto formulario è obbligatorio, a pena di esclusione.

Il file del formulario dovrà essere caricato sulla piattaforma SIRU/FSE esclusivamente in formato PDF.

A tal fine, dopo la regolare compilazione, sulla base delle indicazioni nello stesso contenute, il formulario dovrà essere sottoscritto in originale da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, dovrà esservi apposta la marca da bollo da € 16,00 e, quindi, scansionato e salvato nel suddetto formato PDF.

Non occorre produrre fotocopia del documento di identità del soggetto firmatario in quanto, per la presentazione della domanda, il sistema SIRU FSE richiede la dotazione dell'identità digitale con SPID.

Si evidenzia che ogni richiesta di incentivo dovrà essere riportata nella piattaforma SIRU FSE con la seguente struttura:

- un piano progettuale;
- un progetto;
- un'attività.

Le richieste inviate al di fuori dei termini sopra indicati saranno considerate inammissibili.

L'impresa richiedente dovrà conservare l'originale della richiesta e renderla disponibile per eventuali controlli e verifiche da parte di ARPAL Umbria anche in ordine all'autenticità del formato PDF.

² Anche ai sensi dell'art.1, c. 20, Legge n.76/2016.

Art. 6 Condizioni per la concessione e per l'erogazione

L'incentivo è concesso alle imprese che, all'atto della presentazione della richiesta, abbiano già assunto il lavoratore – entro i termini fissati all'art. 2 del presente avviso - presso una unità produttiva/operativa ubicata nel territorio della regione Umbria e successivamente al superamento del periodo di prova, qualora previsto dal C.C.N.L. di riferimento.

In caso di assunzione con contratto di somministrazione, le imprese utilizzatrici potranno presentare la richiesta di incentivo solo successivamente all'assunzione effettuata dall'Agenzia di somministrazione di lavoro ed alla stipula del contratto commerciale tra Agenzia e azienda utilizzatrice e successivamente all'invio, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria di inizio missione del lavoratore.

Sono ammissibili anche richieste di incentivo per assunzioni effettuate prima della data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, fermi restando i requisiti dei destinatari di cui all'art. 2.

Per poter beneficiare dell'incentivo le imprese non devono avere effettuato nei sei mesi precedenti e nei sei mesi successivi alla data dell'assunzione per la quale si richiede l'incentivo, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, secondo la normativa vigente, che riguardino lo stesso profilo professionale di quello oggetto dell'assunzione incentivata.

L'incentivo è concesso per l'intero importo, se il relativo contratto di lavoro prevede un orario settimanale pari o superiore al 75% dell'orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento.

In caso di assunzione con contratto part-time che preveda un orario settimanale inferiore al 75% dell'orario settimanale stabilito come ordinario dal CCNL di riferimento, l'incentivo verrà riparametrato in proporzione del numero di ore previste dal contratto stesso. In ogni caso, per poter usufruire dell'incentivo, il part-time non potrà essere inferiore al 50% dell'orario contrattuale previsto dal CCNL.

Ai fini della erogazione dell'incentivo è considerato:

- a) obiettivo finale dell'intervento, la permanenza della situazione occupazionale incentivata per almeno 12 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato (anche in somministrazione) o in apprendistato; nel caso di contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) la permanenza della situazione occupazionale incentivata per almeno 6 mesi;
- b) obiettivo intermedio dell'intervento, la permanenza della situazione occupazionale incentivata per almeno 6 mesi, con riguardo alla sola fattispecie dell'assunzione a tempo indeterminato (anche in somministrazione) o in apprendistato.

In caso di contratto di somministrazione per "permanenza della situazione occupazionale" si intende la permanenza in missione presso la stessa utilizzatrice.

Per assunzioni a tempo determinato non è previsto alcun obiettivo intermedio.

Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non in somministrazione si interrompa prima del raggiungimento dell'obiettivo finale, l'incentivo non verrà erogato, fatto salvo il caso di dimissioni volontarie del lavoratore, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nel qual caso l'importo dell'incentivo sarà concesso condizionatamente al raggiungimento dell'obiettivo intermedio, con una riduzione del 50% dell'importo dell'incentivo inizialmente concesso. Per periodi di mantenimento superiori all'obiettivo intermedio ma inferiori all'obiettivo finale l'incentivo sarà comunque pari a quello previsto per l'obiettivo intermedio.

Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in somministrazione si interrompa prima del raggiungimento dell'obiettivo finale per la cessazione dell'invio in missione per volontà dell'utilizzatore o per dimissioni per giusta causa del lavoratore, l'incentivo non verrà erogato. Nel caso di: a) dimissioni volontarie del lavoratore (esclusa la giusta causa); b) licenziamento del lavoratore per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; c) risoluzione consensuale del contratto di somministrazione tra Agenzia per il lavoro e lavoratore, l'importo dell'incentivo sarà erogato all'utilizzatore condizionatamente al raggiungimento dell'obiettivo intermedio, con una riduzione del 50% dell'importo dell'incentivo inizialmente concesso. Per periodi di

mantenimento superiori all'obiettivo intermedio ma inferiori all'obiettivo finale l'incentivo sarà comunque pari a quello previsto per l'obiettivo intermedio.

Qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione) si interrompa prima del raggiungimento dell'obiettivo finale, l'incentivo non sarà erogato in quanto per tale tipologia di contratto non è previsto obiettivo intermedio.

L'incentivo verrà erogato tramite liquidazione posticipata, in un'unica soluzione, dietro presentazione da parte del beneficiario di apposita domanda di rimborso (D.D.R.) attraverso lo stesso servizio on line della Regione Umbria SIRU/FSE.

E' altresì prevista una riduzione proporzionale dell'incentivo se, prima del raggiungimento dell'obiettivo finale, interviene una variazione dell'orario lavorativo settimanale.

Qualora, per qualsiasi motivo, si proceda ad una riduzione proporzionale dell'incentivo, le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni non verranno computate; quelle superiori a quindici giorni verranno computate come mese intero.

L'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva compatibilmente alle normative vigenti in materia, nel rispetto delle regole degli aiuti di Stato pertinenti.

L'incentivo concesso nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" può essere cumulato con altri aiuti concessi sul Quadro stesso, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti "de minimis", nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadriati in questi regimi.

L'incentivo concesso in regime "de minimis" può essere cumulato con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente; non è cumulabile con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti concessi in regime di esenzione possono essere cumulati (articolo 8 GBER).

L'incentivo non è, in ogni caso, cumulabile con altri incentivi a valere su programmi operativi regionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo o a valere su altre risorse a ciò destinate dalla Giunta Regionale per l'assunzione del medesimo soggetto.

Art. 7 Ammissibilità delle domande e finanziamento

Le richieste di incentivo pervenute saranno finanziate, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione, secondo la modalità di "Avviso pubblico a sportello senza formazione di graduatoria", disciplinata dal Manuale GE.O, par. 2.2.2.1, in coerenza con la Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR approvata dal Comitato di Sorveglianza del 7 luglio 2015.

Per l'ammissione al finanziamento le richieste pervenute dovranno, tuttavia, superare preliminarmente l'istruttoria di ammissibilità, effettuata a cura del Servizio offerta integrata delle misure di apprendimento sulla base della relativa check list adottata nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) di ARPAL Umbria, di cui alla D.D. n. 1099/2020 e s.m.i. e tesa a verificare:

- il rispetto dei termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della richiesta di incentivo;
- la presentazione da parte di soggetto giuridico ammissibile ai sensi del precedente art. 3;
- la regolare sottoscrizione della richiesta di incentivo;
- la rispondenza della domanda alle disposizioni dell'Avviso (condizioni per la concessione);
- la completezza della domanda e dei relativi allegati.

All'esito dell'attività istruttoria ciascuna delle richieste potrà risultare, pertanto:

- ammessa a finanziamento se avrà superato positivamente l'istruttoria;
- non ammessa a finanziamento se non avrà superato positivamente l'istruttoria;
- ammessa, ma non finanziabile per carenza di fondi.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di incentivo sarà effettuata la verifica tramite il sistema informatico SIUL della comunicazione obbligatoria relativa all'assunzione e saranno, altresì, effettuate a campione verifiche riguardo la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Art. 8 Termine del procedimento e comunicazione ai soggetti richiedenti

Il procedimento per la concessione dell'incentivo si conclude con l'adozione da parte del Dirigente del Servizio offerta integrata delle misure di apprendimento del provvedimento di approvazione degli esiti dell'attività istruttoria svolta dai competenti uffici del Servizio stesso.

Il suddetto provvedimento verrà adottato con cadenza mensile, ed interesserà tutte le richieste pervenute entro l'ultimo giorno del mese precedente.

Il primo provvedimento riguarderà tutte le richieste pervenute entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BUR Umbria.

E' fatta salva, comunque, la possibilità di prorogare i termini per la conclusione del procedimento amministrativo in oggetto qualora gli stessi non siano adeguati rispetto alla numerosità delle domande pervenute.

Gli esiti dell'attività istruttoria (ammissione a finanziamento o motivi ostativi in caso di non ammissione) saranno comunicati al soggetto richiedente tramite apposita notifica a mezzo PEC.

In caso di ammissione, la comunicazione suddetta varrà anche quale notifica di concessione di finanziamento in regime di aiuti e conterrà le indicazioni degli ulteriori adempimenti in capo al beneficiario nonché dell'ulteriore documentazione necessaria, per l'erogazione dell'incentivo.

ARPAL Umbria provvederà, altresì, alla pubblicazione dell'atto di approvazione degli esiti dell'attività istruttoria nel canale "Amministrazione trasparente" – sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" del proprio sito web istituzionale.

Art. 9 Regime di aiuti

L'Intervento si configura come aiuto di Stato e deve, quindi, rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia, nonché la disciplina regionale di attuazione della stessa.

La normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente avviso, è la seguente:

- Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*;
- Regolamento n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- Regolamento n. 717/2013 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 (G.U.U.E. L 114 del 26.4.2012) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG);
- Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la loro proroga con gli adeguamenti pertinenti;

Per le disposizioni relative alle modalità di applicazione di tali Regolamenti si fa riferimento in particolare alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 600 del 26 maggio 2014 e n. 738 del 28.05.2015, rispettivamente per i Regolamenti n. 1407/2013 e n. 651/2014.

L'importo massimo di aiuto concedibile all'impresa richiedente a titolo di incentivo all'assunzione a valere sul presente avviso dipende anche dalla scelta del regime di aiuto demandata alla stessa all'atto della presentazione della richiesta.

A tal fine, in alternativa al regime *de minimis* può applicarsi la disciplina del regime di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili di cui agli artt. 32-33-34 del Reg. (UE) 651/2014, tranne nel caso di assunzione con contratto di somministrazione, stante il relativo divieto di ammissione a contributo disposto dall'art. 4 dell'Allegato B della D.G.R. n. 738/2015.

Tuttavia, per gli aiuti concessi entro il 30.06.2022, è applicabile il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" approvato con Comunicazione (C(2020)1863) del 19 marzo 2020, modificata da ultimo con Comunicazione del 19 novembre 2021 C(2021)8442, in applicazione, in particolare, della sezione 3.1 – Aiuti di importo limitato, con riferimento ai massimali di aiuto concedibile.

Si applica, altresì, la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al Regolamento attuativo approvato con D.M. 31 maggio 2017 n. 115.

Art. 10 Disposizioni generali

Per quanto attiene alle norme che regolano la fase di, gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione dell'Intervento oggetto del presente avviso si fa riferimento a quanto disposto nel "Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) (Rev.5)" del POR FSE, di cui alla D.D. n. 9636 del 30 settembre 2021 e al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) di ARPAL Umbria, di cui alla D.D. n. 1099/2020 e s.m.i.

Ulteriori disposizioni, concernenti aspetti di carattere gestionale e finanziario, potranno, comunque, essere adottate dal Servizio offerta integrata delle misure di apprendimento successivamente alla pubblicazione del presente avviso, in coerenza e attuazione del suddetto Manuale GE.O.

Tutta la documentazione relativa alla richiesta dell'incentivo dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede operativa o legale dell'impresa.

Eventuali irregolarità rilevate determineranno la revoca totale o parziale del contributo e la ripetizione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione del contributo stesso.

Art. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante

Titolare del trattamento dei dati è ARPAL Umbria, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, PEC: arpal@postacert.umbria.it.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale <https://www.arpalumbria.it/privacy-trattamento-dati>.

Il Responsabile della protezione dei dati designato da ARPAL Umbria è contattabile all'indirizzo mail: dpoarpal@regione.umbria.it.

Modalità, base giuridica del trattamento dei dati e finalità del trattamento

ARPAL Umbria in qualità di titolare tratterà i dati personali forniti con modalità prevalentemente informatiche /telematiche /cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti

basi giuridiche: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico. Il trattamento è svolto per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Categorie di dati personali in questione

I dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni e particolari ex art. 9 del Reg. UE 2016/679.

Obbligatorietà conferimento dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà l'impossibilità per ARPAL Umbria di dare seguito a tutte le attività amministrative (procedurali, finanziarie e fisiche) connesse all'attuazione del presente Avviso in ossequio alla normativa comunitaria, nazionale o regionale di riferimento e renderebbe, pertanto, irricevibile la richiesta di concessione dell'incentivo.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori dei Servizi di ARPAL.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per la protezione dei dati.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE o a Organizzazioni internazionali

I dati trattati secondo quanto descritto dalla seguente informativa non sono soggetti a trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE o a Organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno trattati fino alla chiusura del Programma Operativo FSE Umbria 2014-2020 e successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza ad ARPAL Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpoarpal@regione.umbria.it).

Gli interessati ricorrendone i presupposti hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Dati soggetti a processi decisionali automatizzati

I dati trattati secondo quanto descritto dalla presente informativa non sono soggetti a processo decisionale completamente automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4.

Art. 12 Informazioni sul procedimento amministrativo

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni l'Unità organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento conclusivo è: Dirigente del Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento- ARPAL Umbria via Palermo, 86/A – Perugia – indirizzo pec apprendimenti@pec.arpalumbria.it

L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è il Servizio offerta integrata delle misure di apprendimento di ARPAL Umbria, in via Palermo 86/a 06124 Perugia.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà essere esercitato, mediante richiesta scritta a ARPAL Umbria - Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento- Via Palermo 86/a 06124 Perugia, apprendimenti@pec.arpalumbria.it con le modalità di cui all'art. 25 della Legge stessa.

Art. 13 Informazioni sull'avviso

Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è reperibile in internet nel canale "amministrazione trasparente" del sito istituzionale di ARPAL Umbria <http://arpalregioneumbria.it/amministrazionetrasparente/criteri-modalita>.

L'Avviso e il formulario per la richiesta di incentivo in formato word sono, altresì, disponibili alla pagina <https://www.arpalumbria.it/avvisi-pubblici-imprese>

Per ogni utile informazione relativa al presente avviso e per la consulenza in ordine alla presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi a:

- Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento di ARPAL Umbria
Via Palermo, 86/a – 06124 Perugia
Tel. 075/9116240 – 6241 – 6242 – 6243

Art. 14 Riferimenti normativi

ARPAL Umbria adotta il presente avviso pubblico in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- del Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C(2020)1863) del 19 marzo 2020, poi modificata da ultimo con Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021)564;
- Decisione di approvazione della notifica italiana del Regime Quadro relativa al sesto emendamento (C(2022) 381 final del 18.1.2022 – "SA.101025 (2022/N) – Italia – COVID-19")
- Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06);
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- del Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

- del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.12.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- dell'Accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014)8021 del 29.10.2014 – CCI2014IT16M8PA001, come modificato con decisione C(2018)598 del 8.02.2018;
- della D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento "Quadro strategico regionale 2014-2020;
- della Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014, inerente l'approvazione di determinati elementi del Programma Operativo "Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Umbria in Italia – CCI2014IT055SFOP1010;
- della D.G.R. n. 118 del 2.02.2015 con la quale si è preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 9916 dell' 12.12.2014 di approvazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 – Obiettivo: "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione;
- della D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 e s.m.i. di istituzione del Comitato di Sorveglianza unico del POR FSE e POR FESR 2014-2020 ex. art. 47, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- dei criteri di selezione delle operazioni e della strategia di comunicazione nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015;
- della Decisione di esecuzione C(2020) 1662 final del 12.03.2020 recante la modifica della decisione di esecuzione C(2014)9916 sopra richiamata;
- della D.G.R. n. 209 del 25.03.2020 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2020) 1662 final del 12.03.2020";
- della D.G.R. n. 348 dell'8.05.2020 "POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione per il contrasto all'emergenza COVID_19 ed altre misure correlate";
- della D.G.R. n. 664 del 29.07.2020 "POR Umbria FSE 2014-2020 - Piano regionale anti covid19 approvato con D.G.R. 348/2020 – Revisione interventi alla luce del quadro normativo e programmatico nazionale ed europeo e individuazione priorità interventi coerenza con le disponibilità di bilancio – esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le specificità degli stessi";
- della Decisione di Esecuzione C(2020) 7422 final del 22.10.2020 di approvazione della proposta di rimodulazione di cui sopra;
- della D.G.R. n. 1059 del 11.11.2020 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2020) 7422 final del 22.10.2020;
- della D.G.R. n. 1169 del 2.12.2020 recante "POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010. Approvazione delle modifiche al Programma Operativo a seguito di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza. Presa d'atto";
- della D.G.R. n. 832 del 8.09.2021 recante "POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010. Approvazione delle modifiche al Programma Operativo a seguito di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza. Presa d'atto";
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;

- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 972/2020 di modifica del regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- della D.G.R. 26 maggio 2014 n. 600 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato attuative del Regolamento (UE) n. 1407/2013 applicabili agli interventi qualificabili come aiuti di Stato concessi a valere sui POR FSE 2007-2013 e 2014-2020 e su altre risorse pubbliche per interventi di politica attiva del lavoro in ambito regionale";
- della D.G.R. n. 738 del 28.05.2015 avente ad oggetto "Approvazione regime di aiuti alla formazione e regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 52, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" che istituisce il "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- del Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- della Legge 24.06.1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- del D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 "Attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni;
- del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"
- della D.G.R. n. 463 del 24.04.2014, "Approvazione della metodologia di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi, somme forfetarie, ai contributi concessi sotto forma di incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni dei lavoratori precari";
- della Determinazione Direttoriale n. 9636 del 30 settembre 2021 di approvazione del "Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) (Rev. 5);
- della Determinazione Direttoriale n. 1099 del 11.09.2020 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per il 2014-2020 di ARPAL Umbria in qualità di organismo intermedio;
- della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro" e s.m.i.;
- della D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018 avente ad oggetto "PO UMBRIA FSE 2014-2020: Individuazione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I "Occupazione" e III "Istruzione e Formazione";
- della Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio del POR Umbria FSE 2014-2020 tra l'Autorità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014-2020 e l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), ai sensi dell'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli

Assi I "Occupazione" e III "Istruzione e Formazione", sottoscritta in data 31.12.2018, in attuazione della richiamata D.G.R. n. 1117/2018 e s.m.i.;

- del Documento d'indirizzo attuativo (DIA) del POR Umbria FSE 2014-2020 vigente, come da ultima modifica di cui alla D.G.R. n. 902 del 29.09.2021 e s.m.i.

Perugia, 22.03.2022

Il Direttore di ARPAL Umbria
Avv. Paola Nicastro